

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE di VERONA Sezione Prima CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Claudia Dal Martello Presidente rel/est. dott. Virginia MANFRONI Giudice dott. Marco Nappi Quintiliano Giudice ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. r.g. 172/2024, avente ad oggetto: Regolamentazione dell' esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto) , regolamentazione figli nati fuori dal matrimonio, promossa ex art. 473 bis.51 c.p.c., con ricorso depositato in data 10/01/2024, da S.XXXXX M.XXX (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) M.XXXX L.XXXX (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) Entrambi rappresentati e difesi dall' Avv. A.XXXX D.XXXX, come da mandato in atti presso il cui studio eleggono domicilio.

- RICORRENTI con l' intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica.

Sentenza n. 383/2024 pubbl. il 14/02/2024 RG n. 172/2024

CONCLUSIONI DEI RICORRENTI:

Le parti con note scritte depositate in data 01/02/2024 hanno chiesto l' accoglimento del ricorso introduttivo depositato in data 10/01/2024 a) Il figlio minore, L.XXXX M.XXX A.XXXX, viene affidato ad entrambi i genitori che eserciteranno la responsabilità genitoriale in maniera condivisa, in particolare per le decisioni di maggior interesse per il figlio e relative all' educazione, istruzione, crescita e salute dello stesso.

decisioni saranno assunte di comune accordo tra i genitori, tenendo conto delle inclinazioni naturali, delle capacità e delle aspirazioni del minore.

Quando il figlio starà presso l' uno o l' altro genitore, ciascuno potrà decidere autonomamente le questioni di ordinaria amministrazione, mentre tutte le decisioni di particolare importanza ad esso relative dovranno essere preventivamente discusse e assunte di comune accordo tra i genitori.

b) Il figlio minore continuerà a risiedere presso l' abitazione materna.

La signora M.XXX, attualmente, abita in un immobile condotto in locazione per il quale versa il canone annuo di 6 6.000. c) Il signor L.XXXX avrà diritto ! dovere di tenere con sé il figlio a week end alterni dal sabato mattina alla domenica sera dopo cena con pernottamento e due giorni a settimana, indicativamente il martedì ed il giovedì dalle 18 alle 2030, il tutto come meglio specificato nel piano allegato.

Sentenza n. 383/2024 pubbl. il 14/02/2024 RG n. 172/2024 Inoltre, il signor L.XXXX avrà il diritto/dovere di tenere con se il figlio 2 settimane (non consecutive fino a quando la figlia non avrà compiuto i 6 anni, salvo diverso accordo tra genitori) durante le vacanze estive, avendo cura di comunicare alla signora M.XXX il proprio periodo di ferie entro il 30 maggio di ogni anno; qualche giorno durante le vacanze natalizie (da concordare con congruo anticipo) ed alternando annualmente la festività di Natale e Capodanno e qualche giorno durante le vacanze pasquali (da concordare con congruo anticipo) alternando annualmente le festività di Pasqua e Pasquetta. Nei giorni in cui il minore starà presso il padre lo stesso dovrà garantire la sua personale presenza e farsi personalmente carico della sua cura, educazione ed istruzione.

Nel caso in cui il minore venisse affidata a terze persone diverse dai nonni, la madre dovrà esserne

preventivamente avvisata.

d) Il signor L.XXXX si obbliga a continuare a corrispondere a mezzo bonifico bancario alla signora M.XXX, sul c/c avente codice Iban già noto alle parti, a titolo di contributo di mantenimento del figlio L.XXXX M.XXX A.XXXX, la somma mensile di 300, 00 mensili entro il giorno 15 di ogni mese.

La somma si rivaluterà annualmente, in automatico, secondo il 100% degli indici IST AT nazionali.

A. signora M.XXX S.XXXXX è riconosciuto il diritto a percepire in via esclusiva l' assegno unico.

e) Il signor L.XXXX M.XXXX si obbliga a contribuire nella misura del 50% alle spese accessorie sostenute per il figlio, secondo quanto previsto dal Protocollo famiglia in uso presso il Tribunale di Verona, in vigore vigente dal 20.9.2020 qui di seguito specificate: SPESE MEDICHE STRAORDINARIE CHE NON RICHIEDONO UN PREVENTIVO ACCORDO: visite mediche specialistiche del Servizio Sanitario Nazionale prescritte dal medico curante; cure dentistiche presso strutture sanitarie pubbliche; ticket per trattamenti sanitari erogati dal SSN e per medicinali prescritti dal medico curante.

SPESE MEDICHE DA DOCUMENTARE, CHE RICHIEDONO UNO SPECIFICO E PREVENTIVO ACCORDO: cure dentistiche, ortodontiche e Sentenza n. 383/2024 pubbl. il 14/02/2024 RG n. 172/2024 oculistiche, cure termali e fisioterapiche, trattamenti sanitari specialistici in libera professione e interventi chirurgici.

SPESE SCOLASTICHE DA DOCUMENTARE CHE NON RICHIEDONO UN PREVENTIVO ACCORDO tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado richieste da istituti pubblici; libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno; gite scolastiche senza pernottamento; costi per il trasporto pubblico.

SPESE SCOLASTICHE DA DOCUMENTARE CHE RICHIEDONO UN PREVENTIVO ACCORDO tasse scolastiche richieste da istituti privati e per corsi universitari; costi relativi a corsi di Specializzazione, gite scolastiche con pernottamento, corsi di recupero e lezioni private.

ALTRE SPESE EXTRASCOLASTICHE CHE RICHIEDONO UN PREVENTIVO ACCORDO centro prolungato, centro ricreativo estivo, attività sportive e pertinenti ad abbigliamento e attrezzature, spese per il babysitting, viaggi e vacanze senza i genitori ecc; Il pagamento di tutte le spese accessorie avverrà mensilmente previa esibizione della documentazione giustificativa del genitore che le ha sostenute.

Nel caso di spese medico sanitarie che non necessitano di essere concordate perché urgenti, i genitori si obbligano comunque alla reciproca tempestiva informazione al riguardo.

f) I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l' uno dell' altro alla presenza del figlio.

g) Le parti danno atto di aver già regolato ogni rapporto economico e danno atto di non aver nulla reciprocamente a pretendere per alcun titolo e/o ragione.

Sentenza n. 383/2024 pubbl. il 14/02/2024 RG n. 172/2024

CONCLUSIONI DEL P.M.: "Nulla si oppone".

MOTIVI DELLA DECISIONE

Sentito il relatore; esaminati gli atti e i documenti di causa, nonché il parere espresso dal Pubblico Ministero; visto il ricorso congiunto ex art. 473 bis comma 5 c.p.c. depositato in data 10/01/2024 da S.XXXXX

M.XXX e M.XXXX L.XXXX; rilevato che dalla relazione tra le parti è nato il figlio A.XXXX L.XXXX M.XXX in data 16/06/2019; ritenuto che l' accordo raggiunto dalle parti relativamente al mantenimento del figlio minore, alle condizioni di affidamento dello stesso ed alla regolamentazione delle visite con il genitore presso cui non risiede con prevalenza possa essere recepito, apparendo equo e legittimo e rispondente agli interessi del minore; ritenuto che in relazione all' accordo raggiunto dalle parti in ordine alle predette condizioni, visto l' art. 473 bis n. 4 comma 3. cpc, non sia necessario procedere all' ascolto del minore peraltro infradodicesime; visto il parere del P.M.; ritenuto di compensare integralmente le spese di lite, vista la soluzione concordata del procedimento;

P.Q.M.

1. dispone in punto di affido, collocamento, modalità di visita e contribuzione al mantenimento del figlio minore recependo l' accordo raggiunto dalle parti di cui al ricorso congiunto depositato in data 10/01/2024 da intendersi qui integralmente richiamato.

2. Prende atto degli ulteriori accordi fra le parti.

3. Compensa integralmente le spese del procedimento.

Si comunichi a cura della cancelleria.

Così deciso in Verona nella Camera di Consiglio del 6 febbraio 2024. La Presidente est. Claudia Dal Martello